

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. DI REPERTORIO

5587

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin-
cia di Brindisi

E

l'Impresa Legrottaglio Francesco da Fasano per la e-
secuzione di lavori di riparazione infissi esterni e
tinteggiatura a prospetti, vani scala, muri attico e
torrini scala ai lotti 1° e 2° di Case Popolari nel
Comune di Cisternino.

Importo al netto..... £.1.411.585,63=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantatre, in questo giorno

venti del mese di *marzo* nella Sede dell'Isti-
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi, avanti a me Ing. Antonio LONGO, Direttore Ge-
nerale F.F. - Funzionario Rogante dell'Istituto pre-
detto, autorizzato con Ordinanza n.17/72 in data 7.5.

1972 del Presidente del Consiglio di Amministrazione
di detto Istituto, alla stipula dei contratti di interesse
dell'Istituto stesso, ai sensi dell'art. 10 della Legge

registrato a Brindisi li 21 MAR. 1973

al N. 1287 Mod. 1 Vol.

Es. lire

francobollo

IL DIRETTORE

Il carniere
Ho. Leggitore

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
PROVINCIA DI BRINDISI
Funzionario Rogante
Ing. Antonio Longo

del T.U. 28.4.38 n.1165, richiamato in vigore dallo art.8 della Legge 2.7.1949 n.408 - sono comparsi senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di legge;

1°)-il Dott.Raffaele Fischetto nato a Brindisi il 7.9.1922 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi per nome e per conto del quale dichiara di agire; 2°)-il Signor Francesco Legrottoglie nato in Fasano il 16.4.1935 ed ivi residente alla via F.De Sanctis, 18, titolare dell'Impresa Edile omonima.

P R E M E S S O

- CHE, con Ordinanza n.8/72 del 20 Giugno 1972, il Presidente dell'I.A.C.P. di Brindisi ha approvato la perizia di manutenzione straordinaria relativa ai lotti 1° e 2° in Cisternino dell'importo di lire 1.411.726,80.==;
- CHE detta ordinanza è stata ratificata dal Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.P. nella seduta del 9.3.1973 con delibera n. 2092;
- CHE con Ordinanze n.8/72 del 20 Giugno 1972 e n. 20/72 del 28/11/72 è stato disposto l'esperimento della licitazione privata per l'appalto dei lavori

di riparazione infissi esterni e tinteggiatura a prospetti vani scala, muri d'attico e torrini scala ai lotti 1° e 2° di Case Popolari nel Comune di Cisterni no per un importo di £.1.411.726,80.=;

- CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto;

- CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 12 dicembre 1972, ad ore undici, si inviava invito di partecipazione a n.16 Imprese, come da raccomandata 8069 del 29.11.1972, che resta allegata sotto la lettera "A";

- CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ad ore dodici dell'11.12.1972;

- CHE esperita detta licitazione privata in data 12.12.1972 i lavori di cui innanzi vennero provvisoriamente aggiudicati all'Impresa Francesco Legrottaglio da Fasano col ribasso d'asta di £.0,01% (lire zero e centesimi uno per cento), come da relativo verbale, che resta allegato al presente atto sotto la lettera "B";

- CHE il Consiglio di Amministrazione dell'IACP di Brindisi ha approvato, definitivamente, i risultati indicati nel verbale di detta licitazione privata



con delibera n. 2102 del 9.3.1973;

- CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'ac-
cettazione sia di tutte le condizioni stabilite nel
relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta
allegato al presente atto sotto la lettera "C" sia
di quelle indicate nella succitata lettera di invito
che delle norme contenute nel Nuovo Capitolato Gene-
rale di Appalto per le opere di competenza del Mini-
sterio dei LL.PP.-

CIO' PREMESSO

le costituite parti convengono quanto segue:

ART.1°)-Tanto la narrativa che precede quanto gli at-
ti in essa contenuti elencati e tutti controfirmati
dal Sig.Francesco Legrottaglie da Fasano, sinintendon-
no qui integralmente trascritti e formano parte inte-
grante del presente contratto, nel quale, ove brevi-
tà lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popo-
lari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente
chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Legrottaglie France-
sco da Fasano "IMPRESA".

ART.2°)-Il Dott.Raffaele Fischetto nella sua espressa
qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rap-
presenta, cede all'Impresa Legrottaglie Francesco da
Fasano, la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione
dei lavori di riparazione infissi esterni e tinteggia-

tura a prospetti vani scala, muri d'attico e torrini
scala ai lotti 1° e 2° di case popolari in Cisterni-
no, giusta perizia redatta dall'Ufficio Tecnico di
questo Istituto per l'importo complessivo di lire
1.411.726,80.= (lire Unmilionequattrocentoundicimila
settecentoventisei e ottanta) a base d'asta che per
effetto del ribasso di £.0,01% (lire zero e centesimi
uno per cento) sui prezzi della perizia si riducono
a £.1.411.585,63.= (lire Unmilionequattrocentoundici
milacinquecentottantacinque e sessantatre).-

ART.3°)-In virtù dell'art.99, ultimo comma del Rego-
lamento di contabilità di Stato approvato con R.D.23
Maggio 1924 n.827 forma pure parte integrante del pre-
sente contratto, per quanto non venga allo stesso ma-
terialmente allegato, il Capitolato Generale a stam-
pa per gli appalti delle opere di competenza del Mi-
nistero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.16
Luglio 1962 n.1063.-

Col presente contratto si intendono inoltre richiama-
te tutte le condizioni generali stabilite dalle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di ope-
re pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai
patti con il presente atto convenuti, ^{la cui osservanza}
delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbliga-
ta.-

ISTITUTO AN-
NI 1909
IL FUNZIONARIO ROCANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)
ISTITUTO PER LA PRO-
TEZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
DI BRINDISI

ART.4°)-Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art.5 del Capitolato Speciale di Appalto.-

Nessuno interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.

ART.5°)-A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Sig.Francesco Legrottagnie da Fasano presta la cauzione di £.70.000.= (lire settantamila), mediante versamento in contanti effettuato presso il Banco di Napoli - Succursale di Brindisi-Tesoriere dell'Istituto come da reversale n.77 del 26.2.1973.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto;

ART.6°)-Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di

collaudatori ed in genere tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla Contabilità dello Stato ed al Nuovo Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.*

ART. 7°)-L'Impresa dichiara di aver preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.

ART. 8°)-L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.

ART. 9°)-Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23.5.24 n. 237 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10.12.1953 n. 936.

ART. 10°)-A norma dell'art. 339 della Legge sui Lavori Pubblici 20.3.1865 n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni;

ART. 11°)-Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

ART. 12°) - L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

ART. 13°) - In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli; accertati dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettora

to del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e; se del caso; anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dello adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.

ART.14°)-Per gli effetti del presente contratto la Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.

ART.15°)-Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione anche quelle relative al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti e di ogni al-

tra inerente nonché le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari.

ART.16°)-L'I.A.C.P. provvederà a decurtare i corrispettivi dell'ammontare dell'imposta Generale sulla Entrata.-

A richiesta io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione di cui all'art.147 del T.U.28.4.1938 num. 1165 prorogato dalla Legge 18 Marzo 1968 n.402 e successive proroghe.

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate dieci e righe venticinque sino a questo

punto della dodicesima facciata, oltre le formalità
di chiusura.=

FIRMATO: RAFFAELE FISCHETTO, LEGGENDARIO FRANCE/LO ;

ING. ANTONIO LONGO, FUNZIONARIO ROGANTE. =



Copia conforme

- 3 APR. 1973

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)